Ministero del Turismo

Direzione Generale Personale e Affari legali

ACCORDO INTEGRATIVO

RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE

(Art. 16 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2025-2027)

VISTO il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha istituito il Ministero del Turismo, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto interministeriale del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, n.1745, istitutivo dell'Unità di Missione per il PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 177, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il Decreto del Ministro del turismo 20 settembre 2024, prot. n. 184611, recante "*Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177*";

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'art. 52, comma 1 bis, il quale dispone che, "*…… Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito…*";

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'art. 23, commi 1 e 2;

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 9 dicembre 2010 di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della Cultura, adottato dal Ministero del turismo per i cicli di valutazione degli anni 2021 e 2022, nelle more dell'adozione di un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo del 21 febbraio 2023, prot. n. 3508, di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero del Turismo, valido a decorrere dal ciclo di valutazione 2023;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali, già Comparto Ministeri e, in particolare, l'articolo 13 del CCNL, Triennio 2019-2021, con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro Aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli Operatori, Area degli Assistenti, Area dei Funzionari, Area delle Elevate professionalità;

VISTO l'articolo 16 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2022-2024, recante la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle Aree per l'attribuzione dei differenziali stipendiali e delle relative modalità e criteri di attuazione, vigente alla data di sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo integrativo relativo alla procedura di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree del 20 luglio 2026;

VISTO l'articolo 16 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2025-2027, recante la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle Aree per l'attribuzione dei differenziali stipendiali e delle relative modalità e criteri di attuazione, sottoscritto in data 6 agosto 2026;

VISTO l'Accordo integrativo concernente la definizione delle Famiglie professionali del Ministero del turismo e delle relative competenze, nell'ambito dell'ordinamento professionale in attuazione del titolo III del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTA la Determina Direttoriale prot. n. 182523/25 del 10 giugno 2025 relativa all'inquadramento giuridico del personale del Ministero del turismo nel nuovo sistema di classificazione del personale;

VISTA la Determina relativa al Fondo risorse decentrate – Anno 2025, prot. n. 63598 del 29 aprile 2026, costituito per un ammontare complessivo di risorse pari ad € 734.447,88 (L.A.), vistata dal competente Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del turismo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e, del D.lgs. n. 123/2011, giusta nota MEF-UCB_MT- Prot. n. 4001 del 9 giugno 2026;

VISTA l'Ipotesi di Accordo integrativo inerente alle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate – Anno 2025, certificata dal competente Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del turismo, ai sensi dell'art. 40 bis del D. lgs.n.165/2001, giusta nota MEF-UCB_MT- Prot. n. 5372 del 22 luglio 2026;

PRESO ATTO del parere reso dal Ministero dell'Economia e delle finanze -Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. con nota MEF- RGS- Prot. 208086 del 19 ottobre 2026, allegata alla certificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio Relazioni Sindacali in ordine all'Ipotesi di Accordo integrativo inerente alle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate – Anno 2025, giusta nota DFP-0068986-P di pari data, acquisita all'esito della procedura di controllo congiunto di cui all'art. 40 bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

TENUTO CONTO che, nel su citato parere, l'IGOP, nell'operare una decurtazione delle risorse del Fondo Risorse decentrate dell'anno 2025 da euro 734.447,88 ad euro 703.148,66, si limita a riportare che "*In particolare, l'importo di euro 703.148,66 è determinato tenuto conto dell'ammontare del Fondo, aggiornato all'esercizio finanziario 2025 con le risorse che, in relazione alle assunzioni effettuate nel predetto anno, possono incrementare il fondo medesimo nel rispetto delle norme di contenimento della spesa*" e che a carico del suddetto ammontare vanno posti gli oneri relativi ai differenziali stipendiali per l'annualità 2025, pari ad euro 36.324,75, senza null'altro esplicitare in ordine alle ragioni che hanno determinato la rimodulazione del Fondo ed in ordine alla natura delle risorse che sono state defalcate;

ATTESO che sono state avviate interlocuzioni con gli Organi di Controllo esterno, per le vie brevi e per le vie formali, come da nota prot.n. 154670 del 27 ottobre 2026, finalizzate ad ottenere chiarimenti sulla contrazione delle risorse finanziarie del FRD 2025, attesa l'ineludibile necessità di conoscere le poste di alimentazione dello stesso come individuate dall'IGOP sino alla concorrenza di euro 703.148,66, e di acquisire, quindi, le indicazioni utili alla rideterminazione delle risorse da destinare agli impieghi;

ACQUISITA la certificazione favorevole sull'Ipotesi di Accordo integrativo relativo alla procedura di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree, sottoscritta il 20 luglio 2026, resa dal competente Ufficio Centrale di Bilancio con nota MEF- UCB_MT-Prot. 6079 del 19 agosto 2026;

PRESO ATTO della certificazione pervenuta con nota DFP-69359-P del 20 ottobre 2026 e dell'allegato parere MEF-RGS-Prot. n. 208392 del 19 ottobre 2026, all'esito della procedura di controllo congiunto di cui all'art. 40 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla predetta Ipotesi di Accordo integrativo sottoscritta il 20 luglio 2026 ed effettuati gli adeguamenti richiesti in ordine all'art. 5, comma 2, dell'Ipotesi;

TENUTO PRESENTE che nel citato parere MEF-RGS-Prot. n. 208392 del 19 ottobre 2026 viene richiesto che la Relazione tecnica all'Accordo de quo, nella parte relativa alla ricostruzione delle risorse certe e stabili del Fondo dell'esercizio finanziario 2025, deve tenere conto della certificazione relativa all'Ipotesi di Accordo concernente l'utilizzo del FRD per l'anno 2025;

TENUTO CONTO della su richiamata certificazione relativa all'Ipotesi di Accordo concernente l'utilizzo del FRD per l'anno 2025, e, quindi, della circostanza che, come sopra evidenziato, non si evincono dal parere MEF- RGS- Prot. 208086 del 19 ottobre 2026 le informazioni utili alla suddetta ricostruzione, motivo per il quale si rimane in attesa di ricevere delucidazioni in merito dal Ministero dell'Economia e delle finanze -Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P;

CONSIDERATO, ad ogni buon conto, che la consistenza delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità relativa all'anno 2024, esercizio finanziario certificato dai competenti Organi di controllo all'esito del controllo congiunto ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, giusta nota DFP 77873-P-del 28 ottobre 2025 e parere MEF-RGS-Prot. 226802 del 24 ottobre 2025, ammonta ad € 394.351,90 (L.A.);

CONSIDERATA, altresì, la significativa confluenza al Fondo risorse decentrate – Anno 2025 e Anno 2026 di ulteriori risorse certe e stabili, per effetto delle nuove assunzioni di personale, nonché degli incrementi annui lordi riconosciuti stabilmente al Fondo, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle Aree professionali, dal D.P.C.M. del 15 aprile 2025, e la conseguente copertura finanziaria assicurata da tali risorse;

TENUTO CONTO che la quota del personale interessata alla procedura di progressione all'interno delle Aree non può superare la soglia del 50% della platea dei potenziali beneficiari, individuata

escludendo l'approssimazione del decimale all'unità superiore, come da orientamento condiviso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e della Finanze, da ultimo ribadito nel parere DFP-0001140-P-08 gennaio 2025;

RITENUTO di voler avviare una procedura selettiva interna per la progressione economica sia all'interno dell'Area dei Funzionari che all'interno dell'Area degli Assistenti e di dover, pertanto, determinare, in sede di contrattazione integrativa, sulla base delle disposizioni contrattuali attualmente vigenti, il numero dei differenziali attribuibili, nell'anno 2026, per ciascuna delle su citate Aree, nonché i criteri selettivi per l'attribuzione delle progressioni economiche in parola;

CONSIDERATO che la spesa complessiva determinata dall'attribuzione dei differenziali stipendiali ai vincitori della procedura di progressione economica all'interno delle Aree, quantificata al lordo degli oneri riflessi in € 37.708,55, risulta contenuta entro l'ammontare delle risorse certe e stabili, certificato per l'anno 2025 dagli Organi di controllo esterni;

la parte pubblica, rappresentata dal Direttore generale della Direzione generale Personale e Affari legali, Dott. Fabio Le Donne, e la delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni Centrali che hanno sottoscritto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla RSU sottoscrivono il presente Accordo integrativo.

Le Parti concordano

che sarà avviata una procedura selettiva interna per la progressione economica all'interno dell'Area dei Funzionari e all'interno dell'Area degli Assistenti per l'anno 2026, per il personale del Ministero del Turismo, secondo i criteri di selezione previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, al fine di attribuire il differenziale stipendiale al personale vincitore, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, a valere sul Fondo risorse decentrate 2026 per un ammontare massimo di euro 37.708,55 (L.A.).

- Art. 1 –

Differenziali stipendiali per Area funzionale

1. I differenziali stipendiali attribuibili all'esito della procedura per le progressioni economiche all'interno delle Aree sono ripartiti come di seguito riportato:

AREA	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUIBILI	VALORE DIFFERENZIALE STIPENDIALE	TOTALE VALORE DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUIBILI L.D.	TOTALE VALORE DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUIBILI L.A.
FUNZIONARI	11	2.250,00 €	24.750,00	34.249,05
ASSISTENTI	2	1.250,00 €	2.500,00	3.459,50
TOTALE	13		27.250,00	**37.708,55**

2. L'attribuzione dei differenziali stipendiali avviene al termine delle procedure selettive disciplinate dal presente Accordo con decorrenza 1° gennaio 2026 per i dipendenti selezionati in base ai criteri di seguito disciplinati, che si collocano in posizione utile.

3. L'Amministrazione provvede ad informare tutto il personale dell'avvio delle procedure mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero del Turismo.

- Art. 2 -

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alle procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, appartenenti al ruolo del Ministero del Turismo alla data del 1 gennaio 2026, anche in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione o Ente, con esclusione dei dipendenti di altra Amministrazione comandati presso il Ministero del Turismo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere nei ruoli del Ministero del turismo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;

b) aver maturato almeno due anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area di appartenenza alla data del 31 dicembre 2025. A tal fine, l'anzianità di servizio maturata nell'Area con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è equiparata a quella a tempo indeterminato;

c) non aver beneficiato, nei 2 anni antecedenti al 1° gennaio 2026, di alcuna progressione economica o verticale. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima Area, presso altre Amministrazioni da cui si provenga per mobilità;

d) non essere stati destinatari negli ultimi due anni precedenti la data scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, al rimprovero scritto.

2. Sono ammessi a partecipare con riserva alla procedura i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di progressione economica. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.

3. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza o sopravvenienza di una causa di esclusione.

- Art. 3 -

Criteri selettivi

1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali, fino a concorrenza del numero fissato all'articolo 1 del presente Accordo, è attribuito sulla base delle graduatorie formulate per ciascuna Area interessata e redatte secondo i criteri di seguito indicati.

2. Il punteggio massimo da attribuire è pari a **100 punti,** così ripartiti:

a) Massimo 40 punti per la media delle ultime 3 valutazioni annuali conseguite;

b) Massimo 30 punti per l'esperienza professionale;

c) Massimo 30 punti per le capacità culturali.

2. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche nell'Area di appartenenza, da più di 6 anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 5% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

- Art. 4 -

Determinazione dei punteggi

1.La determinazione dei punteggi è calcolata alla data del 31 dicembre 2025, secondo quanto di seguito esposto:

1) **Massimo 40 punti** per la **media delle ultime tre valutazioni professionali** nell'Area di appartenenza, attribuiti secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

	RANGE MEDIA VALUTAZIONE PUNTI	PUNTI
MEDIA ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI	≥90 - 100	40,00
	≥80 - <90	38,00
	≥70 - <80	36,00
	≥60 - <70	34,00
	≥50 - <60	32,00
	≥40 - <50	30,00
	≥30 - <40	28,00
	<30	25,00

Nel caso in cui il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 non sia stato valutato in una o più delle annualità di riferimento secondo il vigente sistema di valutazione della performance individuale del personale delle Aree del Ministero del Turismo, è necessario che venga fornita dall'interessato una dichiarazione del valutatore di riferimento, acquisita presso l'Amministrazione, Ente o Struttura di competenza, relativa alla conversione, in un punteggio da 1 a 100, della valutazione espressa nella scheda di valutazione.
Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, ma sprovvisto della valutazione, alla/e annualità mancante/i viene attribuito un valore pari a zero.

2) **Massimo 30 punti** per **l'esperienza professionale**, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) **2 punti** per ciascun anno di servizio prestato, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, per l'esperienza professionale maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato nell'Area di appartenenza;

b) **2,5 punti** per ciascun anno, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, di servizio prestato presso il Ministero del turismo, quale dipendente di ruolo del Ministero del turismo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area di appartenenza;

c) **2 punti** per ciascun anno di servizio prestato, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, per l'esperienza professionale maturata quale dipendente di ruolo del Ministero del turismo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area di appartenenza, presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;

d) **1,5 punti** per ciascun anno di servizio, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, per l'esperienza professionale maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato in Area diversa da quella di appartenenza.

Ai fini del computo dell'esperienza professionale non si tiene conto dei periodi di aspettativa o di ogni altra situazione giuridica non utile ai fini della decorrenza dell'anzianità.

3) **Massimo 30 punti** per **i titoli di studio e culturali**, valutati come di seguito riportato:

Per Assistenti

ASSISTENTI				
CAPACITA' CULTURALI	TITOLI DI STUDIO	MAX 26,00	DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 O 5 ANNI)	22
			DIPLOMA UNIVERSITARIO	23
			LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	24
			LAUREA SPECIALISTICA – V.O. – MAGISTRALE	26
	TITOLI AGGIUNTIVI	MAX 4,00	Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	2
			Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA - V.O.- MAGISTRALE *	3
			MASTER I LIVELLO **	2
			MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE **	3
			DOTTORATO	4
			ABILITAZIONE PROFESSIONALE***	4

Per i titoli di studio è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto, fino ad un massimo di 26 punti. I titoli aggiuntivi sono valutabili fino a un massimo di 4 punti.

Non saranno presi in considerazione titoli di studio e culturali diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

* Il punteggio attribuito alla laurea specialistica o alla laurea magistrale assorbe il punteggio della laurea di durata triennale quando il titolo di secondo livello costituisce la naturale prosecuzione del titolo di primo livello.

** I Master di I e di II livello ed il Diploma di Specializzazione sono valutabili esclusivamente se i titoli sono rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o non statali legalmente riconosciute, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario.

***L'Abilitazione professionale è valutabile se richiede il previo possesso di una laurea ed è conseguita previo superamento di un esame di Stato.

Per i Funzionari

FUNZIONARI				
CAPACITA' CULTURALI	TITOLI DI STUDIO	MAX 23,00	DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 O 5 ANNI)	17
			DIPLOMA UNIVERSITARIO	19
			LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	20
			LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE	23
			Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	2
			Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE*	3
			MASTER I LIVELLO **	2

	TITOLI AGGIUNTIVI	**MAX 7,00**	MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE **	3
			DOTTORATO	4
			ABILITAZIONE PROFESSIONALE***	4

Per i titoli di studio è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto. I titoli aggiuntivi sono valutabili fino a un massimo di 7 punti.

*Il punteggio attribuito alla laurea specialistica o alla laurea magistrale assorbe il punteggio della laurea di durata triennale quando il titolo di secondo livello costituisce la naturale prosecuzione del titolo di primo livello.

** I Master di I e di II livello ed il Diploma di Specializzazione sono valutabili esclusivamente se i titoli sono rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o non statali legalmente riconosciute, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario.

*** L'Abilitazione professionale è valutabile se richiede il previo possesso di una laurea ed è conseguita previo superamento di un esame di Stato.

- Art. 5-

Graduatorie

1. Le graduatorie sono formulate distintamente per ciascuna Area, sulla base dei criteri selettivi individuati e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di progressione economica.

2. Nel caso in cui si determini una parità di punteggio la precedenza è attribuita al dipendente secondo i seguenti criteri di priorità da applicarsi in via tra loro successiva e considerando come termine ultimo per il punteggio il 31 dicembre 2025:

a) maggiore valore della media delle ultime tre valutazioni della performance individuale di cui all'art. 4 del presente Accordo;

b) maggior punteggio per i titoli aggiuntivi posseduti di cui all'art. 4, comma 1, punto 3), del presente Accordo;

c) maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato nei ruoli del Ministero del turismo sulla base dei giorni di servizio prestato;

3. In caso di ulteriore parità, si applica l'art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 relativo all'esperienza di distacco all'estero, in relazione al periodo di servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "*Regolamento di attuazione relativo ai distacchi del personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le Organizzazioni internazionali o Stati esteri*".

- Art. 6 -

Attribuzione del differenziale stipendiale

1. L'attribuzione del differenziale stipendiale avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente Accordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Roma, ……..

Letto, confermato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Dott. Fabio Le Donne

FABIO LE DONNE
05.11.2026 16:23:06 GMT+01:00

PARTE SINDACALE

CISL FP

Firmato digitalmente da NOLE' GIUSEPPE
C=IT

MARCO BENEDETTO
02/11/2026 17:00:57

CONFSAL UNSA

FLP

CONFINTESA FP

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DANIELE ALESSANDRO
Vicesegretario Generale CONFINTESA FP
In Data/On Date:
mercoledì 4 novembre 2026 17:35:34

UIL FP

FEDERICO TRASTULLI
APPOLLONI FIGLIOLA
02.11.2026 16:05:31 GMT+01:00

RSU

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ADRIANA INNOCENZA LAURIA
In Data/On Date:
giovedì 5 novembre 2026 13:46:03